

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501 *quinquies* c.c.**

L'art. 2501 *quinquies* c.c. stabilisce che:

“L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione”.

La relazione che segue adempie a tali prescrizioni.


Gli obiettivi strategici della fusione

Il profondo processo di cambiamento in atto nel panorama creditizio e finanziario italiano è il prodotto di una serie di eventi: la crisi che si è scatenata a partire dal settembre 2008 con il crack di Lehman Brothers; il processo di risanamento della finanza pubblica; la pressione del debito pubblico e l'andamento dei tassi di interesse; l'innovazione tecnologica e informatica che, facilitando il contatto con la clientela e abbassando i costi, facilitano anche l'ingresso nei mercati di nuovi operatori concorrenti; le aspettative e le pressioni dello stesso mondo produttivo in termini di costo del denaro; la revisione della disciplina di riferimento indotta dal processo di Unione Bancaria.

Dall'agire congiunto di tali elementi è scaturita una vasta riflessione nell'ambito del sistema bancario, un'elevata e crescente instabilità dei mercati e degli operatori, un aumento del grado di complessità e di difficoltà dell'esercizio dell'attività creditizia, un'offerta di nuovi prodotti e servizi.

In questo scenario competitivo che è venuto a disegnarsi, si pongono alle banche le due fondamentali sfide strategiche di prezzo (in termini di tassi, di commissioni e di complessive condizioni dei servizi offerti) e di qualità (in termini di efficienza, di gamma e di specializzazione). A tali sfide le banche cercano di rispondere:

- spostando l'attenzione dall'attività di intermediazione pura a quella incentrata sulla prestazione di servizi;
- migliorando l'attività di selezione del merito creditizio;
- revisionando i processi produttivi per semplificarli e alleggerirli del peso della forza lavoro;
- concentrando l'attenzione e le risorse sul “cuore” dell'attività aziendale e delegando all'esterno tutte le attività complementari e strumentali;
- ristrutturando e diversificando i canali distributivi (“banca virtuale”, banca a distanza, sportelli automatici, ecc.);



- perseguendo obiettivi di economie di scala, di prodotto, di diversificazione complessiva mediante accordi ovvero mediante operazioni di concentrazione.

Per quanto ancora relativamente protette dalla stabilità e dall'intensità dei rapporti con la clientela, dalla particolare tipologia di questa e dalla loro localizzazione, le Banche di Credito Cooperativo soffrono anche per le possibilità di crescita strettamente legate alla limitata ampiezza della zona di competenza territoriale e di residuali vincoli e limiti normativi, a cominciare da quelli che non consentono di aumentare il capitale sociale, e quindi il patrimonio di 1° livello, secondo le effettive necessità.

Dunque, anche alle Banche di Credito Cooperativo si impone di affrontare le sfide poste dal mercato e di compiere scelte strategiche vitali.

Il progetto di fusione tra la "VIBanca - Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio società cooperativa" e il "Credito Valdinievole - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa" si pone nel solco di questa logica e vuole essere una risposta a tale sfida.

Le ragioni che hanno indotto all'elaborazione del progetto in esame trovano quindi *in primis* fondamento nell'esigenza di razionalizzare le risorse disponibili, eliminare frammentazioni dimensionali ed operative anacronistiche, alimentare il patrimonio disponibile, allargare gli orizzonti strategici e gestionali e, dunque, costruire migliori prospettive di sviluppo per il territorio interessato dall'operatività delle banche in questione.

Il progetto di fusione prevede un intervento di sostegno del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo per complessivi € 49,9 milioni (di cui € 44,9 milioni per cessione portafoglio crediti in sofferenza e € 5 milioni per sottoscrizione di uno strumento di *Additional Tier 1*). Tale intervento è subordinato all'introduzione di una clausola transitoria, nello Statuto della Banca incorporante, che attribuisca al Fondo Temporaneo la facoltà di esprimere, almeno per il primo triennio, il proprio gradimento sui nominativi candidati alla nomina negli Organi Sociali della Banca risultante dalla fusione. Qualora la definizione dei nuovi Organi Sociali avvenga attraverso il meccanismo di designazione (o di cooptazione) di candidati da parte delle due Banche partecipanti alla fusione, il gradimento del Fondo Temporaneo sarà preventivamente espresso sui candidati designati (o cooptati) da entrambe le Banche.

Lo Statuto e gli Organi Sociali della nuova Banca

Il progetto civilistico di fusione di cui all'art. 2501-ter del c.c. farà riferimento alle norme che disciplineranno la Banca di Credito Cooperativo come risulterà dalla fusione; esse hanno riguardo sia alla forma con la quale si perviene alla concentrazione (**fusione per incorporazione di VIBanca nel Credito Valdinievole**) sia al rispetto che si deve ai valori ed ai legami esistenti tra le aziende e il territorio nonché alle novità normative che hanno interessato le banche cooperative (art. 28, comma 2-ter del Testo Unico Bancario).

E' per queste ragioni che lo Statuto sociale del Credito Valdinievole che disciplinerà la Banca risultante dalla fusione viene implementato con le modifiche di seguito riportate.

Art. 1 – Denominazione, Scopo mutualistico

E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio società cooperativa".

La ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 3 – Sede e Competenza territoriale

La società ha la sede legale nel Comune di Pistoia e la sede amministrativa nel Comune di Montecatini Terme (provincia di Pistoia).

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 14 – Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci:

- *che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;*
- *nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Amministratori, di Sindaci o di Direttori.*

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio che:

- a) *abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;*
- b) *in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;*
- c) *sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;*
- d) *abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.*

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del Socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società nonché dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Art. 15 – Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso di cui ai commi precedenti, tenendo conto della situazione prudenziale della società, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia, e ferme le autorizzazioni al rimborso degli strumenti di capitale da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.



Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate a riserva legale.

Art. 20 – Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,80 (venticinque virgola ottanta) né superiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero). Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 49. Il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 21 – Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 51 – Disposizioni transitorie relative alla fusione

Per effetto della fusione per incorporazione della "VIBanca - Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincina società cooperativa" (di seguito "VIBanca") nel "Credito Valdinievole - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa" (di seguito "Credito Valdinievole") vengono stabilite le seguenti disposizioni transitorie per il tempo di due mandati triennali dalla fusione delle due banche.

Per il primo dei due mandati triennali, si tiene conto che il "Credito Valdinievole - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa" proviene da una fusione per incorporazione della "Banca di Bientina credito cooperativo s.c." (di seguito "BCC Bientina") nel "Credito Cooperativo Valdinievole s.c." (di seguito "BCC Valdinievole").


Per il primo mandato triennale è stabilito quanto segue.

- a) *Il Consiglio di amministrazione sarà composto da nove amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, così nominati: a.1) quattro amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente, saranno designati tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole dall'Assemblea del Credito Valdinievole; a.2) due amministratori saranno designati tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Bientina dall'Assemblea del Credito Valdinievole; a.3) tre amministratori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, saranno designati tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca dall'Assemblea di VIBanca.*
- b) *Il Comitato esecutivo sarà composto da cinque amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente di questo organo, così nominati: b.1) due membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato Esecutivo, saranno nominati tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; b.2) due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente del Comitato Esecutivo, saranno nominati tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole; b.3) un membro sarà nominato tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC di Bientina.*
- c) *Il Collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: c.1) il Presidente e un sindaco supplente saranno individuati, nell'Assemblea di VIBanca, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; c.2) un sindaco effettivo e un supplente saranno individuati, nell'Assemblea del Credito Valdinievole, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole; c.3) un sindaco effettivo sarà individuato, nell'Assemblea del Credito Valdinievole, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Bientina.*
- d) *Il Collegio dei probiviri sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: d.1) il Presidente sarà designato dalla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo; d.2) un componente effettivo e un supplente saranno individuati, nell'Assemblea del Credito Valdinievole, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole; d.3) un componente effettivo e un supplente saranno individuati, nell'Assemblea di VIBanca, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca.*

Per il primo mandato triennale viene riconosciuta al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo la facoltà di esprimere il proprio gradimento sui nominativi candidati alla nomina negli Organi Sociali della Banca risultante dalla fusione. Qualora la definizione dei nuovi Organi Sociali avvenga attraverso il meccanismo di designazione (o di cooptazione) di candidati da parte delle due Banche partecipanti alla fusione, si intende che il gradimento del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo possa essere preventivamente espresso sui candidati designati (o cooptati) da entrambe le Banche.

Per il secondo mandato triennale è stabilito quanto segue.

- a) *Il Consiglio di amministrazione sarà composto da sette amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, così nominati: a.1) cinque amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente, saranno eletti tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito*



Valdinievole; a.2) due amministratori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, saranno eletti tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca.

- b) Il Comitato esecutivo sarà composto da quattro amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente di questo organo, così nominati: b.1) un membro, con funzioni di Presidente del Comitato Esecutivo, sarà nominato tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; b.2) tre membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente del Comitato Esecutivo, saranno nominati tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole.*
- c) Il Collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: c.1) il Presidente e un sindaco supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; c.2) due sindaci effettivi e un supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole.*
- d) Il Collegio dei probiviri sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: d.1) il Presidente sarà designato dalla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo; d.2) un componente effettivo e un supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole; d.3) un componente effettivo e un supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca.*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per:

- 1) "soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole" si intendono i soci del Credito Valdinievole per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con la ex-zona di competenza della ex BCC Valdinievole (ed i Comuni limitrofi qualora diventino di competenza territoriale della banca successivamente alla fusione);*
- 2) "soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Bientina" si intendono i soci del Credito Valdinievole per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con la ex-zona di competenza della ex BCC Bientina (ed i Comuni limitrofi qualora diventino di competenza territoriale della banca successivamente alla fusione);*
- 3) "soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca" si intendono i soci di VIBanca per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2 del TUB con la ex-zona di competenza della ex VIBanca (ed i Comuni limitrofi qualora diventino di competenza territoriale della banca successivamente alla fusione);*
- 4) "soci appartenenti alla zona di competenza territoriale" di ciascuna delle banche partecipanti alla fusione si intendono:*
 - a) per quanto riguarda i soci esistenti al momento della fusione: a.1) quelli già iscritti nel libro soci esclusivamente di VIBanca o del Credito Valdinievole; in tale ultimo caso, i soci che, avendo criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con entrambe le ex-zone di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole e della ex BCC Bientina, sono tenuti, ai soli fini della applicazione delle norme transitorie, a manifestare l'opzione per una delle due*

ex-zone di competenza territoriale o, in mancanza di tale manifestazione, saranno assegnati ad una di esse mediante estrazione a sorte; a.2) quelli eventualmente già iscritti nel libro soci sia di VIBanca che del Credito Valdinievole: in tale caso, i soci che, avendo criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con più di una delle ex-zone di competenza territoriale, sono tenuti, ai soli fini della applicazione delle norme transitorie, a manifestare l'opzione per una delle tre ex-zone di competenza territoriale o, in mancanza di tale manifestazione, saranno assegnati ad una di esse considerando prevalente la data anteriore di iscrizione nel libro dei soci;

b) per quanto riguarda i soci ammessi dopo la fusione: b.1) quelli per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con una sola delle tre zone di competenza territoriale; b.2) quelli che, avendo criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con più di una delle zone di competenza territoriale, abbiano, al momento dell'ammissione ed ai soli fini della applicazione delle norme transitorie, manifestato l'opzione per una delle tre zone di competenza territoriale o, in mancanza di tale manifestazione, siano stati assegnati ad una di esse mediante estrazione a sorte. Allo stesso modo saranno trattati i nuovi soci appartenenti a zone di competenza territoriale eventualmente acquisite dopo la data di decorrenza della fusione.

In parziale deroga a quanto previsto al precedente articolo 27, la norma transitoria di cui al presente articolo potrà essere modificata o soppressa dall'assemblea straordinaria dei soci della nuova società in prima convocazione con l'intervento, in proprio e per rappresentanza, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quinto dei soci. È fatta salva l'ipotesi in cui l'assemblea deliberi l'approvazione di eventuali futuri progetti di fusione, ipotesi per la quale la soppressione o modifica della norma transitoria richiederà i quorum costitutivi previsti dall'articolo 27 del presente statuto sociale.

Art. 52 – Disposizioni Transitorie

I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32, 33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di Amministratori e Sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.

La disposizione del primo comma dell'art. 32, relativa al numero massimo degli Amministratori, si applica a partire dalla scadenza del secondo mandato successivo a quello in corso al momento dell'adozione della medesima previsione.

La disposizione della lettera f) di cui al secondo comma dell'art. 32 si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione.

Criterio del rapporto di concambio delle azioni

Il progetto civilistico di fusione di cui all'art. 2501-ter del c.c. farà riferimento tra l'altro anche ai criteri di determinazione del rapporto di cambio, che di seguito si riassumono.



Essendo il capitale sociale del Credito Valdinievole costituito da azioni del valore nominale di 25,82 euro e quello di VIBanca da azioni del valore nominale di 5,16 euro, la determinazione del rapporto di cambio delle azioni delle due società oggetto di fusione avverrà come segue:

- ai soci del Credito Valdinievole, per ogni azione del valore nominale di euro 25,82, verrà conferita un'azione del valore nominale di euro 25,80 della banca risultante dalla fusione;
- per ogni azione del Credito Valdinievole si genera un resto di euro 0,02 (2 centesimi di euro);
- per i soci del Credito Valdinievole, con riferimento all'ammontare complessivo dei resti generati dal descritto meccanismo di concambio e dei resti che si erano generati con la precedente fusione per incorporazione della ex Banca di Bientina nel Credito Cooperativo Valdinievole, saranno attribuite fino a concorrenza azioni della banca risultante dalla fusione. I resti eventualmente residui saranno appostati ad una riserva per sovrapprezzo azioni, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio;
- ai soci di VIBanca, ogni cinque azioni del valore nominale di euro 5,16, verrà conferita un'azione del valore nominale di euro 25,80 della banca risultante dalla fusione;
- per i soci di VIBanca che sono titolari di un numero di azioni da nominali euro 5,16 non corrispondente ad un multiplo di 5, si genera un resto pari ad un valore che può oscillare tra euro 5,16 ed euro 20,64. Tali resti saranno appostati ad una riserva per sovrapprezzo azioni, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio.

Tale impostazione discende da un assetto normativo di settore ispirato ai principi della pariteticità effettiva - istituzionale ed economica - dei soci nonché all'esclusione dello scopo lucrativo e più in generale improntato ai "requisiti" delle cooperative a mutualità prevalente enunciati dall'art. 2514 del codice civile.

Sulla scorta di tali premesse, non solo si debbono escludere sbilanciamenti di valore o di assetto, che consentono di riservare trattamenti differenziati a particolari categorie di soci o vantaggi speciali a favore degli amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla fusione ma, per definizione, risulta sostanzialmente tassativo enunciare il rapporto di cambio alla pari, attesa l'impossibilità giuridica ed economica di attrarre nella disponibilità degli azionisti, ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza nel rapporto, quelle componenti del "netto patrimoniale" di ciascuna società per le quali la legge o lo statuto escludono qualsiasi possibilità di assegnazione ai soci.

Le considerazioni che precedono precludono, pertanto, la rivalutabilità delle azioni sociali di ciascuna banca di credito cooperativo partecipante alla fusione in relazione al rispettivo "netto patrimoniale".

Gli effetti della fusione

Qualora non sussistano impedimenti e/o ritardi connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed all'espletamento delle formalità prescritte, la fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2017.

La fusione produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile, eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile oppure, trattandosi di fusione mediante incorporazione, in data successiva.

Per quanto riguarda gli effetti contabili dell'operazione, le BCC protagoniste dell'operazione in commento hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci. L'operazione sarà pertanto contabilizzata facendo riferimento al principio "IFRS 3" in materia di "aggregazioni aziendali". Tale principio non consente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2504-*bis*, comma 3, di far retroagire ai soli fini contabili l'efficacia della fusione alla data del 1° gennaio dell'esercizio in cui la fusione ha effetto ai fini giuridici. Le operazioni delle società incorporate saranno pertanto imputate al bilancio della banca incorporante con decorrenza dal giorno in cui la fusione spiegherà i propri effetti ex art. 2504-*bis* del c.c. e quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2018. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Si precisa che la banca incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della banca incorporata e, considerando gli sportelli bancari operativi, eserciterà la propria attività nei territori dei Comuni dove detti sportelli sono insediati ed in quelli immediatamente limitrofi.


Il progetto industriale definirà la politica degli sportelli (apertura di nuovi oppure trasferimento o ristrutturazione degli esistenti) nelle zone di competenza territoriale delle due banche, anche al fine di consentire l'utilizzo produttivo del personale eventualmente in soprannumero.

Il personale della banca incorporata passerà alle dipendenze della banca incorporante. Resta comunque stabilito che nell'assetto organizzativo della banca il processo di fusione non comporterà situazioni di privilegio, con seguente collocazione paritetica delle due componenti operative che andranno a confluire in un unico quadro societario.

Pistoia, 11/08/2017.

CREDITO VALDINIEVOLE

Il/Presidente
(Alessandro Belloni)



VIBANCA

Il Presidente
(Patrizio Rosi)

